

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 5718**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, AMALFITANO, ANSELMI, ANTONUCCI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIASCI, BONSIGNORE, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, CARRARA, CARRUS, CASATI, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DEGENNARO, FARACE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FIORI, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, LAMORTE, LATTERI, LOIERO, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MATULLI, MELELEO, MONACI, MAZZUCONI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PORTATADINO, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SARETTA, SARTI, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, SPINA, STEGAGNINI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO**

*Presentata il 30 maggio 1991*

**Nuove norme in materia di indennità di comunicazione per i sordi prelinguali e per gli invalidi gravi pluriminorati**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il Parlamento, in sede di approvazione delle leggi finanziarie, ha più volte formulato raccomandazioni al Governo affinché anche ai sordomuti venisse riservato un trattamento per l'indennità di comunicazione pari a quello di accompagnamento per i ciechi. I sordomuti infatti vivono tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed interpersonali ed abbisognano di interpreti (cioè di accompagnatori specializzati nella comunicazione gestuale o labiale) per poter sopperire almeno in pic-

cola parte alla perdita prelinguale dell'udito, mentre debbono sopportare spese notevolissime per l'uso di apparecchiature DTS e consimili.

Non è più possibile riservare ai sordomuti un trattamento che rasenta un terzo di quello goduto dagli altri invalidi gravi mentre abbisognano di accompagnatori o interpreti — che dir si voglia — e di apparecchi costosi per sopperire all'isolamento sensoriale totale e pertanto la presente proposta di legge vuole affermare il principio dell'equiparazione della indennità di

comunicazione per i sordomuti a quella di accompagnamento per i ciechi ed avviare in concreto, sia pure gradualmente, questo atto di giustizia.

L'articolo 1 della proposta prevede appunto l'attribuzione ai sordomuti, che sono la categoria meno numerosa e non inflazionata in alcun modo, atteso che si tratta di persone sorde dalla nascita o dalla prima infanzia, e fra le più emarginate nella vita sociale, di un aumento della indennità di comunicazione tale da portarla ai due terzi dell'attuale inden-

nità di accompagnamento dei ciechi assoluti con l'introduzione di tutti i meccanismi di adeguamento negli anni futuri.

La stessa proposta prevede all'articolo 2 il cumulo delle indennità di comunicazione o di accompagnamento in favore degli invalidi gravi pluriminorati i quali abbisognano di particolarissima assistenza quotidiana.

Si confida che la presente proposta di legge trovi una sollecita e benevola attenzione da parte degli onorevoli Colleghi deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in misura pari ai due terzi dell'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

## ART. 2.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90.000.000.000 annue, a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.